

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA E IL BENESSERE

DEGLI ANIMALI IN CITTA'

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2023

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	pag. 4
Art. 1 – Oggetto del regolamento: principi e finalità	pag. 4
Art. 2 – Competenze del Sindaco	pag. 4
Art. 3 – Definizioni ed ambito di applicazione	pag. 4
Art. 4 – Esclusioni	pag. 5
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 5
Art. 5 - Responsabilità, doveri e divieti dei detentori di animali	pag. 5
Art. 6 – Detenzione di animali d’affezione e domestici nelle abitazioni e in luoghi confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata	pag. 7
Art. 7 – Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali d’affezione	pag. 7
Art. 8 – Concentramento di cani e gatti	pag. 8
TITOLO III – CANI	pag. 8
Art. 9 – Obblighi dei proprietari e detentori	pag. 8
Art. 10 – Uso della catena	pag. 9
Art. 11 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	pag. 9
Art. 12 – Aree e percorsi destinate ai cani – sgambatura	pag. 10
Art. 13 – Accesso negli esercizi e uffici pubblici	pag. 11
Art. 14 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	pag. 11
Art. 15 – Gestione di cani vaganti sul territorio comunale	pag. 11
Art. 16 – Detenzione cani da guardia	pag. 12
Art. 17 – Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate	pag. 12
Art. 18 – Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti	pag. 12
TITOLO IV – GATTI	pag. 13
Art. 19 – Concentramento di gatti e colonie	pag. 13
Art. 20 – Obblighi relativi ai gatti	pag. 14
TITOLO V – ALTRE SPECIE ANIMALI	pag. 14
Art. 21 – Detenzione di equidi	pag. 14
Art. 22 – Detenzione di conigli	pag. 15
Art. 23 – Detenzione e protezione dei volatili	pag. 16
Art. 24 – Popolazione di “columbia livia” varietà domestica	pag. 17
Art. 25 – Detenzione di animali esotici, anfibi e rettili	pag. 17
Art. 26 – Animali selvatici liberi	pag. 18

Art. 27 – Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali relativi alla vendita di animali da compagnia	pag. 18
TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI	pag. 19
Art. 28 – Circhi, mostre, fiere, esibizioni	pag. 19
Art. 29 – Strutture private di ricovero e cura	pag. 20
Art- 30 – Associazioni animaliste e zoofile	pag. 20
Art. 31 – Interventi assistiti con gli animali (IAA) anche definiti Pet Therapy	pag. 20
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 21
Art. 32 – Smaltimento carcasse	pag. 21
Art. 33 – Vigilanza	pag. 21
Art. 34 – Sanzioni	pag. 21
Art. 35 – Abrogazione di norme	pag. 21

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento: principi e finalità

Il Comune di Rivalta di Torino, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle vigenti leggi, tutela le specie animali, in conformità a principi etici, morali e riconosce alle stesse il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di convivenza con la specie umana.

Il Comune di Rivalta di Torino applica i seguenti principi generali:

- riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e pertanto condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987;
- riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, soprattutto nell'età dell'infanzia, favorendo così la conoscenza del corretto rapporto uomo/animale;
- promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- non consente l'immissione di specie esotiche estranee alla naturale biocenosi, provenienti da altre strutture italiane o da altri paesi.

Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione, a qualsiasi titolo, di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.

Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, alla riabilitazione e all'affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

Art. 2 – Competenze del Sindaco

Il Sindaco nell'ambito delle sue funzioni esercita:

- la tutela di tutte le specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
- il diritto di proprietà, nell'ambito delle leggi vigenti, verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;
- la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, in applicazione della Legge dell'11/02/1992, n. 157;
- la vigilanza, ai sensi dell'art. 3 DPR 31 marzo 1979, sull'osservanza di leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 3 - Definizioni ed ambito di applicazione

Fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale, il presente regolamento si riferisce a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Rivalta di Torino:

- animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali ad esempio il cane da soccorso, da assistenza e gli animali coinvolti in IAA (Interventi Assistiti con Animali). Vengono altresì compresi quegli animali

appartenenti a specie solitamente definite “non convenzionali”, quali gli animali esotici. Gli animali selvatici non sono considerati animali d’affezione;

- animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
- animali sinantropi o sinantropici: animali che vivono con l’uomo ma non insieme a lui, ovvero condividono, semplicemente, lo stesso territorio, anche urbano, come ad esempio i colombi ecc.

Art. 4 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti all’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- all’attività finalizzata al prelievo venatorio ed alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Responsabilità, doveri e divieti dei detentori di animali

Chi detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e deve averne cura e rispetto secondo le naturali caratteristiche della specie, della razza, dell’età e delle condizioni di salute.

Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e dovrà:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli un adeguato riparo dalle intemperie e dal sole;
- c) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere, nel rispetto dei bisogni biologici ed etologici;
- d) consentirgli di svolgere un adeguato esercizio fisico;
- e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga o allontanamento non custodito;
- f) garantire la tutela di terzi da aggressioni e da danni cagionati dall’animale;
- g) assicurargli la regolare pulizia degli spazi di dimora ed un idoneo giaciglio;
- h) custodirlo con le debite cautele e non affidare l’animale a persone inesperte.

È vietato a chiunque e a qualunque titolo:

- maltrattare qualsiasi animale anche detenendolo in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute o comunque che presenti (evidenti) segni di sofferenza per le condizioni ambientali in cui sono esposti;
- abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale d’affezione o comunque addomesticato in qualunque parte del territorio comunale compresi: parchi, giardini, corpi idrici e vasche;
- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali;
- detenere, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea, animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie;
- detenere animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni successivi movimenti di locomozione, tipici della specie, se non per temporanee e certificate esigenze sanitarie, in cantina, in garage o box esterni non coibentati adeguatamente;

- tenere gli animali privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici e/o a condizioni ambientali tali da nuocere alla loro salute. I ripari all'uopo predisposti dovranno consentire una protezione adeguata dalle avverse condizioni climatiche;
- l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani sia verso soggetti conspecifici che soggetti terzi e l'addestramento di animali con il ricorso a metodi coercitivi e violenti (Legge n. 189 del 20/07/2004 avente per oggetto: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e tutte le altre normative");
- catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa (legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") e dal presente Regolamento;
- catturare e detenere animali selvatici alla stregua di animali domestici;
- tenere animali in isolamento e privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- detenere animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali;
- trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili e procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietato il trasporto di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, razza e numero degli animali. Questi contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria e la possibilità di movimento necessaria;
- molestare, catturare, detenere e/o commerciare, uccidere e comunque cacciare gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distruggere i siti di riproduzione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente;
- spargere o depositare sostanze velenose o alimenti contaminati da sostanze velenose in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale o accessibile al pubblico, esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuati con opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento e nel rispetto della normativa vigente;
- disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale, escludendo le operazioni legate agli interventi di derattizzazione e di disinfestazione;
- separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria;
- intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario;
- colorare artificialmente gli animali;
- l'uso di collari elettrici o di congegni similari che ne simulino le funzioni, l'uso del collare a strozzo con le punte interne, in quanto produttivi di sofferenza;
- mutilare gli animali per motivi esclusivamente estetici;
- detenere, per vendere o cedere gratuitamente, animali nei negozi, fatta eccezione per le attività commerciali autorizzate;
- utilizzare gli animali per l'accattonaggio;
- addestrare e detenere animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto, comprese quelle del Codice della Strada, chi trasporta cani su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

Il conducente deve assicurare:

- l'areazione del veicolo;
 - la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.
- Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico del cane.

Art. 6 - Detenzione di animali d'affezione e domestici nelle abitazioni e in luoghi confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno assicurare la loro buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la loro tutela ed il loro benessere.

È consentita la detenzione di animali d'affezione all'interno delle abitazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e del benessere etologico dell'animale.

Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo le esigenze di specie, di razza, età e condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno assicurare:

- che non presentino pericolo per la pubblica incolumità,
- la disinfezione dei parassiti degli animali, dei locali e dimore utilizzati per gli stessi;
- tutti i trattamenti sanitari necessari per l'ottimale prevenzione delle malattie e della salute degli animali;
- è vietato tenere cani e altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, non avere pavimento a griglia, rialzata da terra e collocata in luogo non acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale.

I proprietari o detentori di animali devono provvedere, nei limiti del possibile, ad evitare che gli stessi disturbino con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete.

Le recinzioni della proprietà privata, confinanti con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione, fermo restando la responsabilità delle persone a non "istigare" gli animali nel proprio habitat.

Art. 7 - Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali d'affezione

La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata tempestivamente da parte del proprietario entro i termini stabiliti dalla legge regionale n. 18 del 19/07/2004.

I cani vaganti sono catturati a cura dell'Ente abilitato a svolgere il servizio con il quale il Comune ha stipulato apposita convenzione. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore, essi gli saranno restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura.

Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione alla Polizia Locale, all'ASL o ai Carabinieri.

La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento.

Art. 8 - Concentramento di cani e gatti

Ai fini del presente Regolamento, ed ai sensi dell'art 6, comma 1, D.P.G.R. 4359/1993, si definisce "concentramento di cani e/o gatti" la detenzione, in un unico sito, di un numero superiore a 5 esemplari di cani adulti o di un numero superiore a 10 gatti adulti. Per detenere un numero superiore di tali animali nello stesso luogo (sono esclusi i cuccioli fino al sesto mese di vita), per qualsiasi finalità, il proprietario/detentore deve ottenere apposita autorizzazione sanitaria dal Comune, su parere dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, e disporre di idonee strutture soggette alla vigilanza del Servizio Veterinario dell'ASL.

TITOLO III CANI

Art. 9 - Obblighi dei proprietari e detentori

Anagrafe canina: l'identificazione e l'iscrizione dei cani all'Anagrafe canina è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. L'Anagrafe canina è gestita su base regionale. L'identificazione dell'animale viene effettuata tramite l'inserimento del microchip ai cuccioli, entro i 60 giorni di vita e prima di essere ceduti, a nome ed a cura del proprietario della fattrice, al quale spetta l'obbligo di far apporre il microchip.

Il microchip può essere applicato da un veterinario libero professionista autorizzato, oppure da un veterinario del Servizio Veterinario pubblico dell'ASL competente per territorio, in base alla residenza del proprietario. Chi intenda acquisire un cane, a qualunque titolo, deve accertarsi che l'animale sia stato già identificato e iscritto all'Anagrafe canina, a nome ed a cura del proprietario della fattrice; spetta sempre al proprietario della fattrice provvedere poi a segnalare all'Anagrafe canina la cessione del cucciolo al nuovo proprietario.

Sono vietati la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'Anagrafe canina o non identificati.

Al momento dell'applicazione del microchip viene rilasciato un certificato di iscrizione all'anagrafe canina riportante i dati del cane; questo modulo deve accompagnare il cane nei successivi passaggi di proprietà, insieme al documento di cessione del cane, e essere esibito su richiesta delle autorità competenti.

Ai sensi della L.R. 18/2004 e s.m.i. sull'anagrafe canina il proprietario, anche per il tramite del detentore, deve comunicare:

- furto o smarrimento: deve essere presentata denuncia alla polizia municipale del Comune in cui è detenuto l'animale entro 3 giorni dall'evento. La mancata comunicazione, oltre che comportare la violazione del presente regolamento, (con conseguente applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria) può configurare, a seconda dei casi, violazione alla legge penale per abbandono di animale; comporta, inoltre, una sanzione amministrativa ai sensi della L.R. 18/2004 sull'anagrafe canina.
- morte, variazione della sede di detenzione del cane: comunicazione scritta entro quindici giorni al Servizio Veterinario dell'ASL competente sulla residenza del proprietario;
- l'avvenuta introduzione di cani provenienti da altre Regioni o altri Stati deve essere comunicata entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell'ASL competente sulla residenza del nuovo proprietario per l'iscrizione nell'anagrafe canina regionale;

- cambio di residenza: entro 15 giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASL di prima iscrizione del cane che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica;
- cessione di proprietà: entro 15 giorni. La comunicazione per l'aggiornamento della Banca Dati Regionale (BDR) è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento al Servizio Veterinario della propria ASL di residenza.

L'adozione di un cane comporta l'assunzione di precise responsabilità, disciplinate dalle norme vigenti. Chiunque richieda l'affidamento di un cane dovrà impegnarsi al rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art. 10 - Uso della catena

È vietato detenere cani legati a catena se non in casi di effettiva necessità e secondo quanto stabilito dal successivo punto.

Se indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno un'ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione adeguata al numero degli animali detenuti ed al loro peso. La superficie minima per un cane che pesa sotto i 20 kg è pari a otto metri quadri.

Art. 11 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Salvo diversa disposizione di Legge o Regolamento ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche o di uso pubblico ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a portare una museruola con l'obbligo di farla indossare ai cani mordaci o su specifica richiesta delle forze dell'ordine. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a morder sarà considerato, agli effetti del presente Regolamento, come se ne fosse privo. È vietato l'utilizzo di mezzi impropri in sostituzione della museruola.

In caso di morsicatura, il medico o il veterinario che visitano il soggetto morsicato, devono provvedere alla segnalazione all'ASL, trasmettendo il referto della visita.

Le morsicature, i graffi e le aggressioni, quando oggetto di intervento da parte di un medico, o di un medico veterinario se il fatto riguarda altri animali, sono segnalate ufficialmente al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario provvede al controllo sanitario del soggetto morsicatore, o del morsicato qualora il soggetto morsicatore sia di proprietario ignoto, per la profilassi della rabbia e a una valutazione comportamentale, attraverso un apposito questionario.

All'interno di tali luoghi valgono le seguenti prescrizioni:

- è vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea;
- è vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
- è vietata la somministrazione di cibo se non sotto forma di premio o di bocconcino;
- è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico;

- è fatto obbligo di munirsi di appositi sacchetti monouso chiudibili e di depositarli negli appositi contenitori.

Art. 12 - Aree e percorsi destinate ai cani - sgambatura

Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, secondo le caratteristiche della specie un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie.

Nel territorio comunale sono presenti delle aree espressamente riservate alla sgambatura, alla corsa ed al gioco dei cani senza guinzaglio e museruola al fine di tutelare e garantire il benessere dei cani.

Si definisce "Area di sgambatura per cani" un'area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/detentori/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Il proprietario/detentore/conduuttore è la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, (che devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina), al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Il Comune in tali aree provvederà periodicamente, secondo programmi e progetti da predisporre allo scopo, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente a proprietario/detentore/conduuttore e ai loro cani.

I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 s.m.i., sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

I proprietari/detentori/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

Ai proprietario/detentore/conduuttore di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli.

I proprietario/detentore/conduuttore per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani "che si mostrano più aggressivi" o "che mostrano in quel particolare contesto un comportamento aggressivo", sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

I proprietario/detentore/conduuttore possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che presso l'area non si verificano incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.

È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza ministeriale 06.08.2013 s.m.i., in concomitanza con altri cani già presenti o che arrivino successivamente. In quest'ultimo caso il cane dovrà essere allontanato dall'area.

L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte del proprietario/detentore/conduuttore in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.

Il proprietario/detentore/conducente di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale in concomitanza con altri cani già presenti o che arrivino successivamente. In quest'ultimo caso il cane dovrà essere allontanato dall'area. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.

In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree stesse, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.

Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani tali da esaltarne l'aggressività.

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietario/detentore/conducente dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.

I proprietari sono invitati a ripristinare eventuali buche fatte nel terreno dell'area di sgambamento dal proprio cane, al fine di garantire la sicurezza agli altri conducenti di cani ed ai cani stessi.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dalla polizia locale per quanto di loro competenza.

Art. 13 - Accesso negli esercizi e uffici pubblici

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso negli uffici pubblici salvo i casi in cui l'apposito cartello indichi una disposizione contraria.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, ove è consentito, dovranno farlo usando il guinzaglio in relazione alle caratteristiche e alla taglia del cane e portare con sé la museruola avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Gli stessi sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento del cane nel rispetto delle persone, degli altri animali e delle cose pubbliche o private.

Ove consentito, nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici gli animali non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili delle strutture.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

È consentito il trasporto di animali che non siano fonte di disturbo o pericolo, dotati di appositi strumenti (guinzaglio, museruola, piccole gabbie o trasportini) per impedire di nuocere agli altri passeggeri. Il proprietario è responsabile della condotta degli animali trasportati e degli eventuali danni da essi arrecati.

Art. 15 - Gestione di cani vaganti sul territorio comunale

In caso di cattura di cani vaganti di proprietà, le spese per la cattura, il mantenimento e le eventuali cure sostenute sono a carico del proprietario del cane.

Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può, salvo situazioni di emergenza, intervenire direttamente nel prelievo, ma deve segnalare il fatto alla polizia locale, ovvero alle forze dell'ordine, che interviene tramite l'Ente abilitato a svolgere il servizio.

Il Comune non potrà in ogni caso farsi carico economico degli animali in qualsiasi modo prelevati dai privati, se non nei casi in cui tale prelievo sia dovuto ad oggettiva emergenza/urgenza (ad es. cani disorientati su strade a scorrimento veloce, con rischio di incidenti ecc.); resta inteso che, appena terminata l'urgenza, è obbligatorio informare immediatamente le autorità competenti (Comune) che decidono le azioni conseguenti;

In caso di incidente stradale che coinvolga un cane apparentemente privo di proprietario, il privato cittadino che intervenga nel tentativo di prestare i primi soccorsi deve contattare, tramite la polizia locale o le forze dell'ordine, il servizio veterinario della ASL competente.

Art. 16 - Detenzione cani da guardia

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti, fermo restando il benessere dell'animale stesso.

Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 17 - Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- i cani delle forze armate e di polizia quando utilizzati per servizio;
- i cani delle unità cinofile di soccorso.

La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

Art. 18 - Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti

In Italia, i cani guida per non vedenti e ipovedenti possono accedere in qualsiasi luogo (legge n. 37 del 14/02/1974).

Il cane è esonerato dall'obbligo di portare la museruola (a meno che non sia richiesto in una data situazione), mentre il padrone è esentato dall'obbligo di portare con sé la paletta e i sacchetti per le deiezioni.

Sempre secondo la legge, i cani guida per non vedenti sono esonerati dal pagamento del biglietto sui mezzi pubblici e possono accompagnare il padrone anche su treni, traghetti e aerei, sia in Italia che all'estero.

TITOLO IV GATTI

Art. 19 – Concentramenti di gatti e colonie

Per “gatto libero” si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. Per habitat di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua.

Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare alla Polizia Municipale la presenza della colonia felina, indicando il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza, indispensabili per la gestione di eventuali controversie di igiene urbana e veterinaria. L'Ufficio comunale provvederà a richiedere al Servizio Veterinario il censimento ufficiale della colonia felina. L'elenco delle colonie, redatto e aggiornato dalla Polizia municipale, è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Per quanto si riferisce alle colonie feline:

- spetta al Comune garantire la sterilizzazione dei gatti liberi per prevenirne l'aumento numerico incontrollato tramite convenzioni con uno o più veterinari liberi professionisti, anche in collaborazione con le Associazioni per la protezione degli animali;
- previo accordo con il Comune gli enti, le associazioni iscritte all'Albo Regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario;
- le colonie feline non possono essere spostate dal loro habitat;
- dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo e contenimento delle nascite;
- è vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici;
- è fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- nella colonia, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile collocare manufatti consentiti dalla legge, “diversi dagli edifici”, con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Anagrafe felina

L'applicazione del microchip è facoltativa per i gatti, a meno che siano destinati alla vendita o ad un passaggio di proprietà, nel qual caso devono obbligatoriamente essere prima identificati a mezzo di un microchip; la gestione dell'anagrafe felina è demandata al Servizio Veterinario dell'ASL con le stesse procedure previste per i cani, alle quali si rimanda.

Art. 20 - Obblighi relativi ai gatti

Ai gatti che vivono buona parte della giornata all'esterno dell'abitazione deve essere garantito un riparo. È fatto assoluto di detenere i gatti in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione per lunghi periodi. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Anche nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata l'igiene e la pulizia di lettiera, ciotole e quant'altro, poste all'interno o all'esterno.

TITOLO V ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 21 - Detenzione di equidi

Fanno parte della famiglia degli equidi, gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto. Chiunque venga a contatto con il cavallo, nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.

Il proprietario/detentore di equidi deve seguire le seguenti prescrizioni:

- la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo di fornitura idrica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza;
- la pulizia della mangiatoia e della beverina dev'essere effettuata con regolarità;
- lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente;
- tutte le pavimentazioni calpestabili devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio ed una facile pulizia delle superfici;
- dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario;
- consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga;
- tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere regolarmente lavati e disinfettati;
- la bardatura ed i finimenti dovranno essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia. E' vietato l'uso di bardature e finimenti tali da causare lesioni o sofferenze all'animale;
- gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente;
- il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia;
- il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie;
- le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi;
- è fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente,

- andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività;
- è vietato tenere gli equidi sempre legati in posta.

Indispensabile per l'equilibrio psicofisico dell'equide è la socializzazione con altri membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età), la socialità.

Solo nel caso di equide effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, adeguata al numero degli animali presenti.

Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscano l'affaccio specialmente nel caso che rendano impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di un'altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.

Per il ricovero permanente all'aperto, l'area a disposizione dovrà essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate. Per il ricovero temporaneo è sufficiente un'area più piccola, ma comunque non inferiore a mq 200 per equide.

I box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati.

Le misure minime dei box devono essere le seguenti:

- 3 m x 3 m per i cavalli
- 2,80 m x 2,80 m per i pony.

In merito alle stalle si applicano le norme vigenti. Si segnalano, a tal proposito, le Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente.

Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

I possessori o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali alla ASL competente che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, i mezzi destinati alla detenzione e le condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

Art. 22 - Detenzione di conigli

Per il benessere dei conigli detenuti come animali da affezione, è fatto assoluto divieto di tenerli permanentemente in gabbia, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento o in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.

Inoltre, è vietato tenere prevalentemente i conigli su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolarli in rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Al fine di evitare e contenere l'incremento di colonie di conigli per salvaguardarne la salute, per tutelare

gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto a chiunque di abbandonare i conigli in natura, anche in parchi pubblici o qualsiasi altra area;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di evitare la riproduzione incontrollata dei soggetti, anche provvedendo alla loro sterilizzazione;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di evitare la diffusione di malattie infettive anche tra i conigli tenuti come animali da affezione, anche provvedendo alla loro vaccinazione.

Art. 23 – Detenzione e protezione dei volatili

Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.

Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono potere altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere; qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.

Le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta tale che possa creare nocimento ai volatili e lontano da fonti di calore. Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

Le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

Qualora necessario, ai volatili deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova.

Le gabbie/voliere devono contenere un numero di posatoi adeguato alle specie ivi contenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

È vietato mantenere i volatili legati a trespoli, strappare e tagliare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti le motivazioni. Detta attestazione dovrà seguire l'animale in caso di cessione.

È vietato distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido (o rifugio) ed ai loro genitori.

È vietato danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo.

È vietato effettuare potature di siepi ad eccezione di quelle che siano di ostacolo alla circolazione stradale e possano costituire un potenziale pericolo per l'uomo.

È vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestrucci, rondoni e topini.

Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l'insediamento dei piccioni nelle stesse.

Art. 24 - Popolazione di “Columba Livia” varietà domestica

Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stanziamento, reti di protezione, repellenti visivi). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite.

E' fatta salva la possibilità di somministrare cibo in apposite aree attrezzate, specificatamente individuate dal Servizio Veterinario dell'Asl con idonea cartellonistica.

I proprietari degli stabili, in particolare quelli che sono muniti di portici e/o hanno facciate aggettanti su marciapiedi o strade ad intenso traffico pedonale, devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia, munendo le sporgenze di idonei dissuasori atti ad impedire l'appoggio dei colombi. Le azioni di contenimento del numero dei piccioni in libertà non possono essere esercitate in modo cruento.

Art. 25 - Detenzione di animali esotici, anfibi e rettili

Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale. Nel caso di detenzione, il proprietario deve dare comunicazione della presenza dell'animale esotico al Comune per il tramite del Servizio Veterinario dell'Asl. La comunicazione va corredata di documenti atti a consentire l'esatta identificazione degli animali e dimostrarne la legittima provenienza. Il detentore comunica al Comune tramite il Servizio Veterinario dell'Asl anche morte o alienazione dell'animale, oltre che eventuali nascite.

Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di specie e delle normative vigenti.

La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo eccezione e deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

E' vietata la detenzione ed il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili i sieri antiveneno.

L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune per il tramite del Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio.

Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:

- a) le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
- b) le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua-terrario od acquario coperto dotato di zona emersa apposita di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
- c) i parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;

d) deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori.

Per quanto riguarda la detenzione di rettili:

a) acquatici: debbono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e di calore ed una parte in ombra. In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno;

b) terrestri: debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi tra zone calde e zone più fresche. I terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.

Art. 26 – Animali selvatici liberi

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

L'Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

Art. 27 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali relativi alla vendita di animali da compagnia

È vietato agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, esporre gli animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.

Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, per un massimo di trenta giorni, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente - a seconda della specie- di acqua e di cibo. Cani e gatti non possono essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore ai 2 mesi. Cani e gatti devono essere preventivamente stati iscritti all'anagrafe degli animali da affezione a cura del proprietario della fattrice.

L'attività è soggetta a preventiva Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

Si devono assicurare agli animali:

- un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- un adeguato periodo di illuminazione e la somministrazione di cibo anche durante la chiusura infrasettimanale;
- un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- un adeguato periodo di illuminazione

I commercianti di animali a qualsiasi titolo devono essere muniti del registro di carico e scarico da

tenersi costantemente aggiornato in modo da consentire sempre la tracciabilità di tutti i soggetti, compresi quelli eventualmente deceduti prima della cessione.

È vietato:

- esporre animali alla presenza di raggi solari diretti;
- somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
- esporre animali che non sono in buone condizioni di salute.
- vendere o cedere, a qualsiasi titolo, animali da compagnia a minori di diciotto anni. Le attività di vendita animali sono soggette alla vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'ASL.

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 28 – Circhi, mostre, fiere, esibizioni

Il Comune privilegia l'attendamento di circhi senza la presenza di animali.

L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria dell'ufficio comunale del Commercio su parere del Servizio Veterinario dell'ASL, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio commercio del Comune.

È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali, se non accompagnati dalla madre.

Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Tutti i cani che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e devono essere iscritti all'anagrafe canina.

L'Ufficio commercio del Comune invia all'ASL le informazioni relative al tipo di animali, alla quantità e alla loro funzione all'interno della manifestazione, e dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'ASL, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati dal presente documento.

È fatto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico a fini di lucro.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle presenti disposizioni, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della dovuta sanzione amministrativa.

I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.

In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento; Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.

Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.

Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;

Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili.

Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;

È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraccitamento e stress degli animali esposti;

È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie.

È vietato introdurre nell'ambito della mostra, animali di proprietà non iscritti a catalogo;

Il divieto di alimentare gli animali in esposizione, fiere, mercati, dovrà essere opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.

Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, e potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito alla ASL di residenza ed essere in possesso del certificato di idoneità.

Art. 29 - Strutture private di ricovero e cura

L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentito nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

Dette strutture devono disporre di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.

Art. 30 - Associazioni animaliste e zoofile

Le associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli appositi elenchi del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine, le associazioni animaliste:

- a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente regolamento.

Art. 31 – Interventi assistiti con gli animali (IAA) anche definiti Pet Therapy

Il Comune di Rivalta di Torino riconosce validità alle forme di cura che prevedano la presenza di animali per alleviare particolari patologie, collaborando con associazioni specifiche, per attività di cura, riabilitazione ed assistenza.

Previo accordo con la direzione sanitaria, è permesso l'accesso negli ospedali e nelle case di riposo per anziani di animali domestici condotti dagli addetti alle attività di pet therapy.

Il personale addetto alla pet therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo / struttura ospedaliera / scuola dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

A condurre le attività di Pet-Therapy dovranno essere persone che dispongano di idonea preparazione (frequentazione di corsi, diplomi, tirocini inerenti la materia trattata).

Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali e di terapie assistite dagli animali è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione medico veterinaria che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la

socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di attività e terapia assistita. In nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichico o fisico. Il Comune di Rivalta di Torino riconosce e promuove altresì le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano il coinvolgimento di animali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Smaltimento carcasse

Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene attraverso ditte private in possesso di specifica autorizzazione attivate dal proprietario dell'animale con oneri a carico del proprietario.

Il proprietario o detentore di un animale morto per cause naturali che ha in uso un terreno può procedere direttamente all'interramento della carcassa dell'animale deceduto purché non esistano vincoli idrogeologici (pozzi, sorgenti) attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal Regolamento (CE) n° 1069/2009.

Il proprietario che non ha in uso un terreno dovrà ricorrere allo smaltimento per il tramite di una ditta autorizzata.

Le carcasse degli animali sul territorio devono essere segnalate dalla polizia municipale al servizio veterinario locale che produce il certificato veterinario dell'animale e attesta le cause della morte, (spesso incidentali) e l'assenza di patologie. Il Consorzio per la raccolta dei rifiuti urbani, convenzionato con il Comune, provvederà alla rimozione dal suolo pubblico.

Art. 33 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alla polizia municipale e alle forze dell'ordine.

Con riferimento agli abbandoni ed ai maltrattamenti, sono direttamente interessati anche i Carabinieri, la Polizia di stato ed il Corpo forestale dello Stato.

Art. 34 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I° della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 35 – Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Risulta abrogato il regolamento "Aree di sgambatura cani", recepito dal presente regolamento.